CAMERA DEI DEPUTATI N. 1608-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **CATTANEI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 aprile 1984 (Stampato n. 303)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(CAPRIA)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(DARIDA)

—

Tramesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 aprile 1984

Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottato a Ginevra il 27 giugno 1980

Presentato alla Presidenza il 13 luglio 1984

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Fondo comune per i prodotti di base rappresenta la prima istituzione internazionale che, anche se in modo incompleto, aderisce alla concezione del nuovo ordine economico internazionale, sia per la sua natura di strumento di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sia per la comune gestione del Fondo da parte dei Paesi industrializzati, Paesi in via di sviluppo, OPEC e Paesi dell'Europa orientale.

Il Fondo ha per obiettivi: servire da strumento chiave per conseguire gli impegni del programma integrato per i prodotti di base; facilitare la conclusione e l'applicazione di accordi o intese internazionali in particolare in materia di prodotti di base importanti per i paesi in via di sviluppo. Il programma UNCTAD riguarda i seguenti prodotti: gomma, cacao, caffè, olio di oliva, stagno, zucchero, juta, cotone, fibre dure, banane, bauxite, rame, minerali di ferro, manganese, carne, fosfati, legni tropicali, olii vegetali e semi oleosi.

Il Fondo contribuirà al corretto funzionamento degli accordi già in vigore (per cacao, gomma, caffè, olio di oliva, stagno, zucchero) e faciliterà nuovi accordi internazionali.

Per conseguire questi obiettivi il Fonso contribuirà, per mezzo del suo primo conto, al finanziamento di stocks regolatori internazionali e nazionali coordinati internazionalmente, per mezzo del suo secondo conto, finanzierà altre misure diverse dallo stoccaggio (*promotion* del prodotto, industrializzazione e realizzazione di studi tecnici) e ne favorirà il coordinamento e le consultazioni.

Il primo conto del Fondo sarà finanziato con contributi obbligatori da parte degli Stati membri calcolati dallo statuto (per l'Italia circa 12 milioni di dollari) in modo da raggiungere la cifra di circa 470 milioni di dollari. Il secondo conto è costituito dai contributi volontari dei governi.

L'Accordo oggetto si compone di tredici capitoli – che disciplinano i seguenti obiettivi e funzioni, membri, rapporti delle organizzazioni internazionali di prodotto e di questo con Fondo, capitale ed altre risorse, operazioni, organizzazione e gestione, ritiro e sospensione di membri e organizzazioni internazionali di prodotto associate, sospensione o cessazione delle operazioni e regolamento degli obblighi, stato giuridico, privilegi ed immunità, emendamenti, interpretazioni e arbitrato, disposizioni finali e reca sei allegati.

Il presente disegno di legge, oltre ai due consueti articoli riguardanti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione e all'articolo sulla copertura finanziaria, contiene due disposizioni rispondenti ad un indirizzo già adottato dall'Italia per accordi analoghi in caso di stabilimento sul nostro territorio di uffici dell'Organizzazione interessata. In particolare l'articolo 3 stabilisce che gli emolumenti percepiti da funzionari dell'organismo internazionale saranno calcolati ai fini delle imposte dovute per i redditi provenienti da altre fonti, mentre l'articolo 4 prevede l'esenzione dall'IVA per le operazioni commerciali effettuate dall'organismo stesso per i suoi fini istituzionali e superiori ad un certo importo.

La Commissione Affari esteri ha rilevato il ritardo con cui l'Accordo è stato presentato al Parlamento anche se si deve tener conto che il Fondo andrà in vigore solo quando sarà ratificato da 90 paesi per raggiungere i due terzi dell'ammontare dei contributi obbligatori per il primo conto. La Commissione all'unanimità raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

CATTANEI, *relatore*.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE – PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottato a Ginevra il 27 giugno 1980.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 57 dell'accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
Gli emolumenti e le altre remunerazioni corrisposte dal Fondo comune per i prodotti di base ai soggetti previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 48 dell'accordo, esonerati da imposta ai sensi delle disposizioni in detto articolo contenute, sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle imposte dovute sui redditi provenienti da altre fonti.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate nei confronti del Fondo comune, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate, agli effetti dell'IVA, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono altresì soggette all'IVA le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dal Fondo comune nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.	*Identico.*